



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.10.2017
COM(2017) 593 final

ANNEX 1

ALLEGATO

**Proposta di decisione n. 1/2017 del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione
delle formalità negli scambi di merci del
XX XXXX 2017**

**che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle
formalità negli scambi di merci**

della

Proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato
congiunto istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione
delle formalità negli scambi di merci per quanto attiene alle proposte di modifiche di
detta convenzione**

ALLEGATO

Proposta di decisione n. 1/2017 del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci del XX XXXX 2017 che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci¹ ("la convenzione"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ("la convenzione"), conferisce al comitato congiunto istituito da detta convenzione il potere di adottare per decisione modifiche degli allegati della convenzione.
- (2) Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ("CDU")² nonché i suoi atti delegati e di esecuzione hanno introdotto nuovi requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali e hanno modificato i codici in relazione a taluni elementi dei dati esistenti. Tali decisioni saranno pienamente applicabili in un secondo tempo, in quanto richiedono che i pertinenti sistemi elettronici siano stati aggiornati o adottati come previsto nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione³.
- (3) Al fine di garantire un funzionamento corretto, efficiente e armonizzato degli scambi fra l'Unione e le parti contraenti della convenzione, le disposizioni di cui agli allegati della convenzione concernenti la compilazione del documento amministrativo unico dovrebbero essere allineate alle corrispondenti disposizioni contenute negli atti delegati e di esecuzione del CDU che saranno applicabili solo in un secondo tempo. A tal fine le modifiche degli allegati della convenzione sono indispensabili.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la convenzione, °

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- (1) Il testo dell'allegato II, appendice 3, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ("la convenzione"), è modificato conformemente all'allegato A della presente decisione.
- (2) Il testo dell'allegato III della convenzione è modificato conformemente all'allegato B della presente decisione.

¹ GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

² GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

³ GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Oslo,

Per il comitato congiunto

Il presidente

Allegato A

L'allegato II, appendice 3, titolo II, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci è modificato come segue:

- (1) La parte I. "Formalità da espletare nello Stato di esportazione" è modificata come segue:

- (a) nelle note relative alla "*Casella n. 44: Menzioni speciali; documenti presentati; certificati e autorizzazioni*", la prima frase è sostituita come segue:

"Dare le informazioni richieste a norma delle regolamentazioni specifiche applicabili nel paese di esportazione e citare i riferimenti ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione o eventuali riferimenti aggiuntivi ritenuti necessari in relazione con la dichiarazione o i beni interessati dalla dichiarazione (ivi compresi, se del caso, numero di licenza o permesso d'esportazione, dati riguardanti la regolamentazione veterinaria e fitosanitaria, numero della distinta di carico o riferimento alle parti, ufficio doganale o cancellazione delle licenze, ecc.)."

- (b) Nelle note relative alla "*Casella n. 50: Obbligato principale oppure rappresentante autorizzato; luogo, data e firma*", il primo paragrafo è sostituito come segue:

"Indicare cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo del titolare della procedura di transito (obbligato principale) nonché il numero di identificazione attribuito dalle autorità competenti. Indicare, se del caso, il cognome, il nome o ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per il titolare della procedura di transito (obbligato principale)."

- (2) Nella parte III "Formalità da espletare nel paese di destinazione", le note relative alla "*Casella n: 44: Menzioni speciali; documenti presentati; certificati e autorizzazione*" sono sostituite dal testo seguente:

"Indicare tanto le menzioni richieste ai sensi di regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili nel paese di destinazione quanto i riferimenti ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione o eventuali riferimenti aggiuntivi ritenuti necessari in relazione con la dichiarazione o i beni interessati dalla dichiarazione. (ivi compresi, se del caso, numero di licenza o permesso d'esportazione, dati riguardanti la regolamentazione veterinaria e fitosanitaria,

numero della distinta di carico o riferimento alle parti, ufficio doganale o cancellazione delle licenze, ecc.). Qualora in relazione alla procedura dogale in questione sia richiesta la costituzione di una garanzia, i dettagli relativi alla garanzia sono inseriti in questa casella. La sottocasella «codice menzioni speciali (MS)» non deve essere riempita.»

Allegato B

L'allegato III "Codici da utilizzare per la compilazione del documento unico" della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci è modificato come segue:

- (1) nelle note relative alla "Casella n. 1: Tipo di dichiarazione", il testo relativo alla prima suddivisione della casella è sostituito come segue:

"Prima suddivisione:

La sigla EU può essere usata nei seguenti casi:

- dichiarazione d'esportazione in un'altra parte contraente;
- dichiarazione d'importazione da un'altra parte contraente.

- (2) Nelle note relative alla "Casella n. 25: Modo di trasporto alla frontiera" la descrizione dei codici "5" e "9" è sostituita dalla seguente:

A	B	Denominazione
...
5	50	Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto)
...
9	90	Modo sconosciuto (propulsione propria)